SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. **138.**

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;

c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;

d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.

Finalità e natura dell'ente

1. L'I.N.A.F. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.

2. L'I.N.A.F. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:

a) istituto di radioastronomia;

b) istituto di astrofisica spaziale;

c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.

Art. 3.

Attività dell'I.N.A.F.

1. L'I.N.A.F.:

a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;

c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;

d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;

h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante appropriate attività divulgative e museali;

l) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'I.N.A.F.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. è definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;

b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*;

d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

d) delibera i regolamenti dell'ente;

e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;

f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;

g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'I.N.A.F.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente.

Il consiglio scientifico:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il direttore amministrativo:

a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Dipartimenti

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attività di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.

2. I dipartimenti:

a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attività complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;

b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;

c) coordinano le attività degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;

d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;

e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;

g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;

h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;

i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno ed è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attività dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 13.

Osservatori e istituti

1. Gli osservatori e gli istituti sono le unità organizzative, responsabili dell'attività di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*. Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

3. Gli osservatori e gli istituti:

a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attività di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;

b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.

4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attività degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.

5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 14.

Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'I.N.A.F.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 15.

Piani di attività

1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attività, formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 16.

Entrate dell'I.N.A.F.

1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 17.

Strumenti

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

Art. 18.

Regolamenti

1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;

b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;

c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;

d) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio;

e) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;

e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento del personale:

a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Art. 19.

Personale

1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.

4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

Art. 20.

Mobilità con le università

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.

3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.A.F. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21.

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'I.N.A.F. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed è nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario, che può nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresì, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalità per l'accorpamento nell'I.N.A.F degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attività come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonché il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonché l'eventuale trattamento di fine rapporto.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

5. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, è abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

UFFICIALE ON-LINE

TABELLA N. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (I.N.A.F.)
PIANTA ORGANICA

PERSONALE DI RICERCA	DOTAZIONE ORGANICA
Astronomi ordinari	44
Astronomi associati	95
Ricercatori Astronomi	249
TOTALE	**388**

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti .	4
Categoria E.P.	45
Categoria D	160
Categoria C	221
Categoria B	96
TOTALE	**526**

TABELLA N. 2

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI DEL C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente di ricerca	I	43
I Ricercatore	II	25
Ricercatore	III	106
Totale Ricercatori		**174**
Dirigente Tecnologo	I	1
I Tecnologo	II	8
Tecnologo	III	5
Totale Tecnologi		**14**
Funzionario di Amministrazione	IV	12
Totale Funzionari di Amministrazione		**12**
C.T.E.R.	IV	13
	V	37
	VI	25
Totale C.T.E.R.		**75**
Collaboratore di Amministrazione	V	2
	VI	2
	VII	4
Totale Collaboratori di Amministrazione		**8**
Operatore Tecnico	VI	14
	VII	5
	VIII	18
Totale Operatori Tecnici		**37**
Operatore di Amministrazione	VIII	3
	IX	1
Totale Operatori di Amministrazione		**4**
Ausiliario Tecnico	VIII	1
	IX	2
Totale Ausiliari Tecnici		**3**
TOTALE		**327**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici».

— Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, concerne: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concerne: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 2:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e del l'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».

Note all'art. 9:

— L'art. 2403 del codice civile così recita:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) (omissis);

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 12. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.

Art. 13. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.».

— L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 è il seguente:

«Art. 9. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

«Art. 8. — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 40, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate».

Nota all'art. 20:

— L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così recita:

«1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.».

Nota all'art. 21:

— L'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» prevede:

«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 34. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: *a)* del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; *b)* dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; *c)* di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».

— L'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, prevede:

«4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

03G0154

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2003, n. **139.**

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 221/2003, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;

b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;

c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;

d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;

b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;

c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera *a)*, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.

Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3.

Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.

3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.

4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto d'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come modificato dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191:

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Peraltro, sullo stesso oggetto del comma abrogato, il citato art. 1, comma 22 della legge n. 191/1998, ha introdotto, nell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il seguente comma: "20/*bis.* Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove di esame sono stabiliti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".

La regione ha successivamente disciplinato la materia con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. È stato, infine, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13 che regolamenta le modalità ed i criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'Istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

03G0161

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), eletto nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2002 per dimissioni della metà più uno dei consiglieri. Il suddetto decreto è stato annullato con sentenza del T.A.R. Campania, pronunciata in data 3 aprile 2003 e depositata in segreteria il 30 aprile 2003.

Nelle more del deposito della citata sentenza, nove componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 aprile 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata daIl'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 782/13/35/1 del 4 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione deI comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per dar luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elvira Nuzzolo.

Roma, 31 maggio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Copertino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Copertino (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Copertino (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 maggio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verilicatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con pvovvedimento n. 77/2003 - Area II E.L. del 16 maggio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nel la specie, ricorrano gli estremi per dar luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Prete.

Roma, 31 maggio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Fuentes Giselle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ben Fuentes Giselle, nata il 26 marzo 1974 a Ciudad Habana (Cuba), cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo professionale di abogado, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Derecho» conseguito presso l'«Universidad de la Habana - Facultad de Educaciòn a distancia» in data 19 giugno 2000;

Visto che la sig.ra Ben Fuentes risulta iscritta al «Registro General de Juristas» del Ministero di giustizia della Repubblica cubana, come attestato nella nota del 28 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 16 marzo 1999, rinnovato in data 12 luglio 1999 e valido fino al 12 luglio 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ben Fuentes Giselle, nata il 26 marzo 1974 a Ciudad Habana (Cuba), cittadina cubana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07331

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Pinci Marcantonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Pinci Marcantonio, nato il 27 ottobre 1963 a Vicenza, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 2 dicembre 1993, come attestato dalla Appellate Division of the Supreme Court of the New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che il sig. Pinci è in possesso del diploma di «L.L.M. - Master of Common Law Studies» conseguito presso la «Georgetown University» di Washington DC (USA) in data 29 maggio 1989;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pinci Marcantonio, nato il 27 ottobre 1963 a Vicenza, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07332

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto dirigenziale datato 12 aprile 2002 con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, i titoli accademici professionali austriaci, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Vista l'istanza inviata dalla sig.ra Girardi Battisti, con cui richiede di rivalutare la precedente domanda di riconoscimento, alla luce di nuova documentazione prodotta attestante il possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto che l'esperienza professionale documentata, svolta nei settori in cui la richiedente presentava lacune formative, è stata maturata in Italia in tempi in cui la professione non era ancora regolamentata, non rilevando il lungo tempo trascorso dato che in quei settori non si sono verificati cambiamenti sostanziali;

Ritenuto, pertanto che per i motivi sopra descritti, non appare più necessario applicare le misure compensative disposte con il precedente decreto;

Decreta:

Alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e per l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07333

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. De Lorenzo Ennio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco «Diplom-Ingenieur (FH)» in «Elektrotechnik» conseguito il 14 febbraio 1974 presso la «Fachhochschule» di Monaco, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che ha dimostrato di aver maturato ampia esperienza professionale nel settore per cui chiede il riconoscimento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07334

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2003.

Integrazione cofinanziamento nazionale dell'annualità 2002 relativo al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE 2847/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/97, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee 2001/431/CE del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2002) 4883def del 10 dicembre 2002 che, nel quantificare in 1.554.937,00 euro l'ulteriore importo delle spese previste e ammissibili relative alle azioni concernenti la formazione degli agenti nazionali e l'acquisto di attrezzature d'ispezione per l'anno 2002, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 567.469,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 987.468,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 7/0841 del 26 febbraio 2003 che quantifica in 987.468,00 euro, per l'anno 2002, l'ulteriore fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerato che con proprio decreto n. 91459 del 7 agosto 2002 ha assegnato per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca - annualità 2002, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a 1.487.395,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere per tale ulteriore fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma di controllo dell'attività di pesca è assegnata per l'anno 2002 una ulteriore quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 987.468,00 euro in favore del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 119

03A07250

DECRETO 11 aprile 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2003. (Decreto n. 5/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (2000) 2050, del 1° agosto 2000, di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi inseriti nel predetto Quadro Comunitario di Sostegno, nonché la decisione C(2002)4160, del 4 dicembre 2002 riguardante il PON «Sviluppo imprenditoria locale» e la decisione C(2003)76, del 22 gennaio 2003 riguardante il PON «Pesca»;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2000, 2001 e 2002 per tutti i programmi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2003;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2202/02 del 25 marzo 2002, con la quale viene quantificato in 1.289,912 Meuro l'onere a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'intero periodo di programmazione 2000/2006 di cui 239,479 Meuro quale quota relativa all'anno 2003;

Tenuto conto che in base a quanto previsto dalla delibera CIPE, n. 32 del 17 marzo 1998, concernente «assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazioni», sono state trasferite al Fondo di rotazione risorse a compensazione di minori cofinanziamenti comunitari di cui alla legge n. 488/1992, per un importo di lire 100 miliardi, pari ad euro 51.645.690,00;

Ritenuto altresì che, ferma la destinazione delle suddette risorse in favore degli incentivi alle imprese, le stesse possono essere attribuite al programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale»;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S obiettivo 1, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ivi comprese quelle autorizzate dalla citata delibera CIPE 17 marzo 1998, n. 32, è pari complessivamente a euro 2.161.566.656,00 per l'annualità 2003, così come specificato nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte di ciascun Fondo strutturale sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle autorità di pagamento.

3. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi inviano al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 120

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA A

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87 dei programmi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1- 2000/2006 - **annualità 2003**

(Importi in euro)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	37.310.000	16.281.000	10.387.000	-	63.978.000
Calabria	144.072.000	50.889.000	21.470.000	2.308.000	218.739.000
Campania	310.671.000	31.732.000	31.268.000	4.745.000	378.416.000
Molise	16.226.000	6.178.000	3.636.000	63.000	26.103.000
Puglia	199.003.700	20.401.500	37.102.100	3.513.300	260.020.600
Sardegna	143.742.000	50.352.000	43.937.000	3.380.000	241.411.000
Sicilia	343.377.000	73.576.000	40.214.000	5.099.000	462.266.000
TOTALE POR	**1.194.401.700**	**249.409.500**	**188.014.100**	**19.108.300**	**1.650.933.600**
Scuola per lo sviluppo	7.490.000	-	29.336.000	-	36.826.000
Ricerca e sviluppo tec.	50.307.572	-	24.351.429	-	74.659.001
Sviluppo impr. locale	42.857.000	-	9.566.000	-	52.423.000
Sicurezza per lo sviluppo	83.331.000	-	3.413.571	-	86.744.571
Assistenza tecnica	3.772.000	-	5.674.000	-	9.446.000
Pesca	-	-	-	11.055.484	11.055.484
Trasporti	239.479.000	-	-	-	239.479.000
TOTALE PON	**427.236.572**	**-**	**72.341.000**	**11.055.484**	**510.633.056**
TOTALE GENERALE	**1.621.638.272**	**249.409.500**	**260.355.100**	**30.163.784**	**2.161.566.656**

03A07251

DECRETO 16 giugno 2003.

Condizione di efficacia del decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003, adottato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2003, n. 99;

Cosiderato che, ai fini della produzione e dell'importazione dei modelli di apparecchi e congegni conformi alle prescrizioni per il gioco lecito, occorre preventivamente definire le regole specifiche per la produzione e per la verifica tecnica degli esemplari di modelli ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Acquisito il conforme parere del Ministro dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

Decreta:

1. Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003 sono condizionate dall'adozione del decreto interdirettoriale di individuazione delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

03A07434

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2003.

Determinazione del criterio per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, concernente la sterilizzazione degli animali di affezione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo»;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 174, ed in particolare l'art. 4, che autorizza la spesa di € 750.000 per l'anno 2002 per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del finanziamento destinato alla sterilizzazione degli animali d'affezione utilizzando le segnalazioni fornite dalle regioni per la ripartizione del finanziamento della legge n. 281 del 1991, dalle quali si evidenzia che il fenomeno del randagismo degli animali d'affezione è presente in tutto il territorio nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 nella seduta del 6 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

I criteri per la ripartizione della disponibilità del fondo, istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, sono i seguenti:

a) per ogni animale d'affezione vagante nel territorio o mantenuto rinchiuso nel canile sanitario o nel canile rifgio sarà corrisposta alla regione, cui compete la segnalazione del dato complessivo, una quota in euro corrispondente alla ripartizione del fondo di finanziamento diviso per il numero complessivo nazionale degli animali d'affezione vaganti nel territorio o mantenuti all'interno dei canili sanitari o canali rifugio;

b) ai fini della ripartizione di cui al punto *a)* una quota in euro corrisponde ad un cane o a tre gatti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 138

03A07362

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Synthesis S.p.a., sede di Massa Carrara. (Decreto n. 32380).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

Visti i decreti direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali è stato concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a., il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per concordato preventivo, per il periodo dal 5 novembre 1999 al 1° agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29640 datato 1° marzo 2001, di accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 e il decreto direttoriale n. 29643 del 1° marzo 2001, di concessione del trattamento di cui al sopracitato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativamente al periodo 5 novembre 2000-4 maggio 2001;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a., con sede e stabilimento in Massa Carrara;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31033 del 10 maggio 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla predetta società Synthesis S.p.a., ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società Synthesis S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento ai sensi del sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, per il periodo 1° gennaio 2003/31 dicembre 2003;

Visto il verbale d'accordo, stipulato in data 23 gennaio 2003, nel quale le parti hanno concordato di richiedere la proroga del trattamento in questione, al fine di consentire il reimpiego dei dipendenti della società fallita Synthesis S.p.a. in una nuova iniziativa imprenditoriale che ha già avuto l'approvazione delle organizzazioni sindacali locali;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 90 dipendenti dalla società Synthesis S.p.a. (fallita il 2 agosto 2000) - Sede legale di Massa Carrara (Massa), unità di Massa Carrara (Massa), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

La misura del trattamento del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'Istituto nazionale della previdenza sociale tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07254

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Isotta Fraschini S.p.a., unità di S. Ferdinando. (Decreto n. 32385).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 7 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progranimazione economica, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a, con sede e stabilimento in S. Ferdinando (Reggio Calabria);

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31059 del 24 maggio 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309, con il quale stato prorogato, ai sensi del predetto art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla citata società Isotta Fraschini, fino al 31 dicembre 2002;

Visto l'art. 41, comma l, della legge 27 gennaio 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econoniia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilitá e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattanienti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il verbale di esame congiunto, stipulato tra le parti interessate presso l'Assessorato al lavoro della regione Calabria in data 24 febbraio 2003, nel quale si è concordato di richiedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, alla luce delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio, indicate nel corso della riunione tenutasi, in data 19 dicembre 2002, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società Isotta Fraschini, tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento CIGS, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di 227 lavoratori dipendenti;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di duecentoventisette dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a., fallita il 21 luglio 1999, sede legale in San Ferdinando (Reggio Calabria), unità di S. Ferdinando, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbiica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07263

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società SIMI Sistemi S.r.l., unità di Taranto. (Decreto n. 32387).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visti i verbali di consultazione sindacale, stipulati tra le parti interessate presso gli uffici della provincia di Taranto in data 24 dicembre 2002, nei quali si è concordato di richiedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, stante la sussistenza di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio;

Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle societá Belleli Montaggi S.r.l. e Belleli Elettrico Strumentale S.r.l. e dai commissari giudiziali delle società Belleli Offshore S.r.l. e SIMI Sistemi S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere la suddetta proroga;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *c*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettere *b)*, *d)*, e comma 7 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i decreti direttoriali n. 29421, 29422 e 29423 del 17 gennaio 2001 di concessione della proroga, ai sensi del citato decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Belleli Montaggi S.r.l., Belleli Elettrico Strumentale S.r.l., Belleli Offshore S.r.l., SIMI Sistemi S.r.l.;

Visto il decreto n. 30851 del 18 marzo 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 236, di concessione della proroga, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di novantotto dipendenti dalla società Belleli Montaggi S.r.l., sede legale in Taranto, unità in Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centodiciotto dipendenti dalla società Belleli Elettrico Strumentale S.r.l., sede legale in Taranto, unità in Taranto per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di seicentosessantacinque dipendenti dalla società Belleli Offshore S.r.l., sede legale in Taranto, unità in Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Art. 4.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di cinquantuno dipendenti dalla società SIMI Sistemi S.r.l., sede legale in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

La misura del trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 e 4 è ridotta del 20%.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Ai fini dei rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07264

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2003.

Variazione di denominazione della specie agricola (girasole OLA HIGH OL).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubbliea 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «OLA»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «OLA» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «OLA», iscritta con decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, è modificata in «OLA HIGH OL».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A07352

DECRETO 9 giugno 2003.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocolo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dall'organo interprofessionale denominato Comitato interprofessionale, nelle sedute del 26 marzo e del 6 maggio 2003;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto da criteri fissati dall'art. 2 del citato decreto 24 gennaio 2003;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dell'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele» approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003, adottata nelle sedute del 26 marzo e del 6 maggio 2003, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07224

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Gazebo 81», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995 con il quale il dott. Andrea Pipitone è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Gazebo 81», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 16 marzo 1985;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Annunziatina Testone, nata a L'Aquila il 31 luglio 1966, domiciliata in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Andrea Pipitone, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06936

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Fonte dell'Arco a responsabilità limitata», in Pontinia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999 con il quale il rag. Tommaso Abballe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Fonte dell'Arco a responsabilità limitata», con sede in Pontinia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 1° luglio 1998;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Annunziatina Testone, nata a L'Aquila il 31 luglio 1966, domiciliata in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Tommaso Abballe, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06937

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Is.P. Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Is.P. Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 27 marzo 1976 con atto a rogito del notaio dott. Elio Borromeo di Roma, REA n. 406600, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luca Foglietta, nato a Roma il 18 agosto 1970, con studio in Roma, via Alessandria n. 153, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07080

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Zodiaco Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zodiaco Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 27 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Revigliono di Torino, REA n. 659808, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07081

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Adros Studio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adros Studio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 8 novembre 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Francesca Bissatini di Roma, REA n. 783864, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luca Foglietta, nato a Roma il 18 agosto 1970, con studio in Roma, via Alessandria n. 153, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07082

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ammiragli I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ammiragli I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 21 aprile 1994 con atto a rogito del notaio dott. Giancarlo Giuliani di Roma, REA n. 794220, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e la rag. Gemma Stampatore, nata a Villanova di Guidonia M. Celio il 30 novembre 1965, con residenza in Guidonia Montecelio (Roma), via Nazario Sauro n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07084

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Maboko Na Maboko La mano nella mano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maboko Na Maboko La Mano nella mano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 10 febbraio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Intersimone di Roma, REA n. 747474, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luca Foglietta, nato a Roma il 18 agosto 1970, con studio in Roma via Alessandria n. 153, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07085

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «U.N.S.A. Casa - Società cooperativa edilizia finanziari casa S.r.l.», in Venaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «U.N.S.A. Casa - Società cooperativa edilizia finanziari casa S.r.l.», con sede in Venaria (Torino), costituita in data 13 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Revigliono di Torino, REA n. 702315, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07086

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Italcoop 2000», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italcoop 2000» con sede in Roma costituita in data 25 gennaio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Sbardella Patrizio di Roma, REA n. 833559, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Scalia Antonino nato a Viagrande (Catania) il 14 settembre 1946, con residenza in Roma, via Cirillo Monzani 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07351

DECRETO 14 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Dal Margine - Società cooperativa sociale di produzione e lavoro integrata a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società operative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Dal Margine - Società cooperativa sociale di produzione e lavoro integrata a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Lamezia Terme, codice fiscale n. 00371730797) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Armando Scalise, nato a Feroleto Antico (Catanzaro) l'8 novembre 1951 residente in Feroleto Antico, via Addolorata, n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07150

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 giugno 2003.

Istituzione e modificazione di diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto 22 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001 e 30 ottobre 2001, che hanno apportato modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Considerato che il deposito e la consultazione degli atti possono essere effettuati mediante supporti informatici o per via telematica;

Ritenuto necessario rideterminare l'ammontare del diritto di segreteria per richieste evase su supporto informatico o per via telematica;

Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 2032 del 14 marzo 2002;

Ritenuto necessario istituire un nuovo diritto di segreteria per la richiesta del modello di dichiarazione sostitutiva;

Ritenuto altresì necessario istituire un diritto di segreteria per la richiesta da terminale remoto di visura ordinaria su registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, modificata con decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, con decreto dirigenziale 23 marzo 2000 e con ulteriore decreto dirigenziale 15 maggio 2001, riguardante gli importi dei diritti di segreteria per i servizi del registro delle imprese sono apportate le seguenti modifiche:

CERTIFICATI

allo sportello

11.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva € 5,00;

13. Visure certificati da terminale remoto;

13.5.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva € 2,00.

Le voci 16.3 e 16.4 sono sostituite dalle seguenti:

allo sportello

16.3. Richiesta copie bilanci ed atti evase su supporto informatico € 6,00;

da terminale remoto

16.4. Richiesta visure bilanci ed atti evase su supporto informatico € 1,00.

Art. 2.

Alla tabella B, allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997, modificata con decreto dirigenziale 15 maggio 2001, riguardante gli importi dei diritti di segreteria per servizi camerali su registri, albi, ruoli e per altri servizi adottati o resi dalle camere di commercio sono apportate le seguenti modifiche.

Le voci 3.1 e 3.2 sono sostituite dalle seguenti:

3. Certificati e visure.

allo sportello

3.1. Certificato ordinario € 5,00;

3.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva € 5,00.

da terminale remoto

3.2. Certificato ordinario € 2,00;

3.2.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva € 2,00;

3.2.2. Visura ordinaria € 1,00.

Art. 3.

È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificazione allegato al presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive
SPIGARELLI

L'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

ALLEGATO

Prot. n: ....

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .... - Ufficio registro delle imprese -

Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese di .... (art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

Il firmatario .... codice fiscale: .... consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal registro delle imprese.

Luogo ...., data ....

Firma .... (autografa o digitale)

Codice fiscale e numero d'iscrizione: ....
del registro delle imprese di ....
data di iscrizione: ....
Iscritta nella sezione ordinaria il ....

Iscritta con il numero repertorio economico amministrativo........

Forma giuridica ....

Denominazione: ....

Sede: ....

Data costituzione: .... Data termine: ....

Scadenza primo eserc. .... scadenza eserc. successivi ....

Tipo dell'atto: ....

Notaio: ....

Repertorio num .... loc. (.....................)

Altre forme amministrative previste ....

Capitale sociale in euro: ....

Deliberato ....

Sottoscritto ....

Versato ....

Oggetto sociale: ....
....
....
....
....
....

Poteri associati alla carica di amministratore unico ....
....
....
....

1) ....;
nato a ....;
codice fiscale ....;
residente a: ....;
amministratore unico dal ....;
data presentazione carica ....

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo.

03A07365

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'acquisto e sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 32.020.327,74 pari a 62 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 32.020.327,74 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 32.020.327,74 per l'anno finanziario 2003, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2003	C/C N.
Abruzzo	1.063.395,08	31195
Basilicata	923.786,46	31649
Calabria	1.104.701,31	31789
Campania	3.575.389,80	31409
Emilia-Romagna	2.197.234,89	30864
Lazio	4.437.056,82	31183
Liguria	1.604.538,62	32211
Lombardia	4.816.817,90	30268
Marche	1.121.992,28	31118
Molise	535.059,68	31207
Piemonte	2.744.142,08	31930
Puglia	2.118.464,88	31601
Toscana	2.457.560,15	30938
Umbria	734.226,12	31068
Veneto	2.585.961,67	30522
TOTALE	32.020.327,74	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A07095

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 giugno 2003.

Progetto rif. n. 12859 Agro Industria Tema 2. Rettifica decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188. Programma operativo nazionale ricerca, art. 12 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricefrca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in paricolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali dell'Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001, e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12859 - Agro industria tema 2, presentato da Accenture S.p.a., Atlantis S.p.a. e Università degli studi di Sassari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le note di Atlantis S.p.a. - La Città dell'Innovazione del 13 novembre 2002 prot. MIUR n. 11811 del 20 novembre 2002 e di Accenture S.p.a. del 12 novembre 2002 prot. MIUR n. 11726 del 19 novembre 2002 con le quali i proponenti hanno richiesto il subentro di Atlantis nelle attività di ricerca originariamente a carico di Accenture, a seguito della rinuncia da parte di quest'ultima al progetto sopramenzionato e al relativo finanziamento;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori da parte dell'esperto ministeriale e dell'Istituto convenzionato, richiesti con nota del 14 gennaio 2003, prot. n. 254, e rispettivamente pervenuti il 13 febbraio 2003, prot. MIUR 1319 e il 4 marzo 2003 prot. MIUR 1901;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, preso atto delle risultanze dei supplementi istruttori sopraddetti, nella seduta del 18 marzo 2003, ha espresso parere favorevole all'attribuzione della titolarità del progetto ad Atlantis S.p.A. - La Città dell'Innovazione e Università degli studi di Sassari - DISAABA, alla rideterminazione del complessivo costo del progetto che da euro 5.005.890,00 si riduce a euro 4.890.000,00, di cui euro 4.174.000,00 per il progetto di ricerca (suddiviso tra attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo) ed euro 716.000,00 per il progetto di formazione, nonché alle condizioni cui subordinare la stipula contrattuale;

Considerato che le predette variazioni comportano, a fronte del complessivo minore importo dei costi ammissibili per la ricerca e la formazione — ferme le agevolazioni aggiuntive a suo tempo riconosciute — una diminuzione del contributo concesso con il predetto decreto direttoriale n. 1188/2002, per un importo di euro 98.235,50;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, la scheda ivi allegata, relativa al progetto n. 12859 - Agro Industria Tema 2, è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le minori risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto andranno a rideterminare l'ammontare dalle risorse indicate all'art. 3 del decreto n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del progetto

Protocollo n. 12859 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca.

Titolo: AgriEchnos - Ricerca di un nuovo modello di processi e un modello di piattaforma tecnologica-applicativa innovativa per la produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti tipici sardi delle filiere casearia e vitivinicola.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1° marzo 2002.

Durata: mesi 24.

Progetto di formazione.

Titolo: AgriEchnos - Ricerca di un nuovo modello di processi e un modello di piattaforma tecnologica-applicativa innovativa per la produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti tipici sardi delle filiere casearia e vitivinicola.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 2 gennaio 2003.

Durata: mesi: 12.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Atlantis S.p.a. - La Città dell'Innovazione - Cagliari;

Università degli studi di Sassari - DISAABA - Sassari.

Costo totale ammesso euro 4.890.000,00:

di cui attività di ricerca industriale euro 3.966.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo euro 208.000,00;

di cui attività di formazione euro 716.000,00;

al netto di recuperi pari a euro 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

RICERCA

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	Euro 3.966.000,00	208.000,00	4.174.000,00
Eleggibile lettera *c)*	Euro 0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob. 2/Phasing Out	Euro 0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	Euro 0,00	0,00	0,00
Extra UE	Euro 0,00	0,00	0,00
TOTALE . . .	Euro 3.966.000,00	208.000,00	4.174.000,00

FORMAZIONE.

Eleggibile lettera *a)*	Euro 716.000,00
Eleggibile lettera *c)*	Euro 0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	Euro 0,00
Non Eleggibile	Euro 0,00
Extra UE	Euro 0,00
TOTALE . . .	Euro 716.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione C - Forma e misura dell'intervento

RICERCA: *Contributo nella spesa nella misura sotto indicata* *

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
	—	—
Eleggibile lettera *a)*	70%	45 %
Eleggibile lettera *c)*	60%	35%
Elegg. Ob. 2/Phasing Out	60%	35%
Non eleggibile	60%	35%
Extra UE	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,*a)* Trattato C.E.

10 % Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università e/o partner membri dell'U.E. per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

FORMAZIONE: *Contributo nella spesa nella misura sotto indicata.*

Eleggibile lettera *a)* 100 %.

Eleggibile lettera *c)* 100 %.

Elegg. Ob. 2/Phasing Out 100 %

Non eleggibile 100 %

AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE.

Contributo nella spesa (totale) fino a Euro 3.585.800,00:
di cui per ricerca fino a Euro 2.869.800,00;
di cui per formazione fino a Euro 716.000,00.

SEZIONE D - *Condizioni specifiche.*

La stipula del contratto è subordinata al versamento da parte di Atlantis S.p.a. - La Città dell'Innovazione di capitale sociale, da effettuarsi prima della predetta stipula, per un importo pari a euro 1.144.000,00 ovvero alla concessione di un credito di pari importo e per la durata del progetto, sempre da effettuarsi prima della stipula.

03A07432

DECRETO 6 giugno 2003.

Progetto rif. n. 12754 Agro Industria Tema 2. Rettifica decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188. Programma operativo nazionale ricerca, art. 12 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in paricolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali dell'Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001, e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12745 presentato da Consorzio Multiservizi Siracusa S. Coop. a r.l., Geoproget S.r.l., Media S. Coop. a r.l., Progetto Impresa Piccola S. Coop. a r.l.;

Considerato che, a seguito di verifica amministrativa degli atti istruttori, è risultato che per mero errore materiale non è stata riportata nella sezione D della scheda relativa al progetto in argomento, allegata al decreto n. 1188, la specifica condizione posta dall'Istituto convenzionato alla stipula contrattuale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 il progetto n. 12745 - Agro-industria Tema 2, presentato da Consorzio Multiservizi Siracusa S. Coop. a r.l., Geoproget S.r.l., Media S. Coop. a r.l., Progetto Impresa Piccola S. Coop. a r.l., è ammesso al finanziamento con la seguente condizione specifica, posta dall'Istituto convenzionato: «la stipula del contratto è subordinata alla concessione, da parte di Istituto di credito, di un finanziamento pari a euro 209.957,00 di durata non inferiore a trentasei mesi per la copertura degli impegni finanziari del progetto, da assumere, per l'intero importo, dalla Progetto Impresa Piccola S. Coop. a r.l.».

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A07433

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino nel giorno 19 maggio 2003 per lo sciopero dei lavoratori pubblici indetto dalle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con propria nota del 20 maggio 2003, prot. 23/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha chiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 19 maggio 2003, l'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Avellino non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., come da comunicazione dello stesso prot. 1021 del 26 maggio 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001), recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A07162

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancata o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori i regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione del decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 22 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 49/7/2003 in data 21 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da gravi problemi al sistema tecnico informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07096

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 77 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 39/7/2003 in data 19 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata causato da uno sciopero generale del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07097

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate.

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 43\7\2003 in data 21 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07098

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga i termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 42\7\2003 in data 21 maggio 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07099

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 92 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione del decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 21 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 46/7/2003 in data 21 maggio 2003, con la quale Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da gravi problemi tecnico-informatici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07100

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia, pubblico registro automobilistico, nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato con nota n. 169/s del 20 maggio 2003 la chiusura al pubblico il giorno 19 maggio 2003 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova con nota prot. 248/2003 del 21 maggio 2003 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 29 maggio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A07101

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova, Pubblico registro automobilistico, nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato con nota n. 1066 del 20 maggio 2003 la chiusura al pubblico il giorno 19 maggio 2003 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova con nota prot. 245/2003 del 20 maggio 2003 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 29 maggio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A07102

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dalla Procura generale della Repubblica di Palermo in data 23 maggio 2003 e 29 maggio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani, a causa dell'assemblea di tutto il personale nel giorno 19 maggio 2003 è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 30 maggio 2003

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

03A07165

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 19 maggio 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2677/26/03 del 21 maggio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 4 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07163

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 19 maggio 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2714/26/03 del 23 maggio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 4 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07164

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio, e dell'ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 76484 in data 19 maggio 2003, e dell'ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 115297 in data 19 maggio 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 19 maggio non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero per l'intera giornata, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dei due uffici;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 23 maggio 2003 con protocollo n. 227 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio e dell'ufficio del territorio di Siena nel giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 maggio 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A07103

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. **27**.

Premi pac zootecnici campagna 2002. Adempimenti dell'allevatore in via straordinaria per consentire la corretta gestione della campagna.

L'AGEA, nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, è responsabile della corretta e tempestiva erogazione, nonché della relativa rendicontazione al Feoga Garanzia, degli aiuti comunitari nel settore delle carni bovine.

La normativa di riferimento, comunitaria e nazionale, disciplina i criteri e le regole per il pagamento dei premi suddetti, nonché i relativi termini di scadenza previsti per la liquidazione dei premi stessi.

Nella fase di accertamento tecnico dei requisiti, per la definizione dell'ammissibilità all'aiuto di ciascun richiedente, l'AGEA ha l'obbligo, tra gli altri, di effettuare il riscontro tra le informazioni dichiarate in domanda di premio con quelle contenute nell'Anagrafe nazionale bovina, entro il termine di scadenza previsto dalle disposizioni comunitarie.

Come noto, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di organizzazione dell'Anagrafe nazionale bovina, il Ministero della salute, attraverso il Centro servizi nazionale di Teramo (C.S.N.), è l'amministrazione deputata a:

iscrivere, registrare ed aggiornare i dati identificativi delle aziende nella banca dati nazionale (B.D.N.) dell'Anagrafe;

iscrivere, registrare ed aggiornare i dati identificativi dei capi bovini nella B.D.N. dell'Anagrafe;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

validare i codici aziendali identificativi delle aziende e le marche auricolari identificative dei capi bovini con la B.D.N. dell'Anagrafe per i produttori richiedenti il premio.

Per la campagna 2002, l'Anagrafe nazionale bovina non ha ad oggi ancora provveduto a completare gli incroci ed i riscontri dovuti con le domande di aiuto e pertanto l'AGEA deve, in via transitoria ed *una tantum*, individuare una modalità straordinaria per accertare il buon diritto dell'allevatore e procedere al pagamento, qualora non sussistano ulteriori impedimenti, dei premi zootecnici, entro il termine di scadenza del 30 giugno 2003, agli aventi diritto che hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe nazionale bovina.

L'Agenzia, per portare a soluzione la carenza o il mancato riscontro di dati nell'Anagrafe nazionale bovina, è costretta a gravare l'allevatore dell'onere di dimostrare, entro il 16 giugno 2003, di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe nazionale bovina, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello in allegato, da presentare e far vidimare per accettazione alle A.S.L. competenti, nella quale l'allevatore dichiara espressamente, in relazione alla domanda di premio presentata, di aver ottemperato agli obblighi come sopra detto.

L'Agea pertanto fornirà alle OO.PP. e/o ai CAA, mediante procedure informatizzate, i modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già precompilati per gli allevatori mandatari, la cui domanda presenta ancora disallineamenti riguardo alle registrazioni dei dati nella B.D.N.

Per i produttori che non hanno conferito alcun mandato a OO.PP e/o CAA l'Agenzia, provvederà ad inviare, raccomandata a/r, una comunicazione contenente il modello precompilato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'allevatore ha l'obbligo di firmare e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in duplice copia, alla A.S.L. competente per territorio.

La A.S.L. competente dovrà ricevere ed apporre il timbro di ricezione presso i propri uffici della dichiarazione, con indicazione della data di ricezione su entrambe le copie, una delle quali sarà trattenuta dalla A.S.L. e l'altra restituita al dichiarante.

Questi ha l'obbligo di far pervenire all'AGEA - Ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, la dichiarazione corredata del timbro di ricezione della A.S.L. entro e non oltre il 16 giugno 2003.

L'Agea, sulla base delle dichiarazioni ricevute, degli ulteriori esiti di validazione nel frattempo trasmessi dal C.S.N., nonché delle risultanze dei controlli amministrativi, potrà effettuare i pagamenti dovuti per i regimi macellazione, bovini e vacche nutrici entro il termine del 30 giugno 2003.

Ai fini delle necessarie verifiche di legge, l'AGEA fornisce al C.S.N. — e per il tramite dello stesso alle autorità sanitarie competenti che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà — l'elenco delle domande che sono state liquidate sulla base delle dichiarazioni stesse, sulla totalità delle quali le autorità sanitarie competenti svolgeranno i necessari controlli connessi e conseguenti previsti dalla legge.

Gli esiti delle verifiche dovranno pervenire, entro il 15 settembre 2003, al C.S.N., al fine di consentire l'aggiornamento della Banca dati nazionale, ed all'AGEA, al fine di procedere ad operazioni di conguaglio o recupero eventualmente necessarie entro il corrente esercizio finanziario comunitario.

Roma, 27 maggio 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

Fac-simile (utilizzare solo i modelli distribuiti da AGEA contrassegnati con BARCODE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... residente
nel comune di .... (.....)
via .... codice fiscale ....
titolare della domanda di premio n. ....,
campagna PAC 2002, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda ....
partita iva .... codice aziendale
ASL ....;

Consapevole, nel caso di dichiarazioni mendaci, come previsto all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

che, fermo restando quanto già attestato nel quadro «dichiarazione-impegni» della domanda di premio sopra indicata, per i capi bovini indicati nella domanda stessa ha regolarmente ottemperato agli obblighi di comunicazione e/o notifica degli eventi (nascita, movimentazione e morte) dei capi stessi agli uffici della A.S.L. territorialmente competente.

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di suo interesse ai sensi della legge n. 675/1996.

....

Firma ....

03A07353

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 maggio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Horacio Alberto Jaquenod, Console generale della Repubblica Argentina in Milano.

03A07104

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al conferimento di onorificenze al merito civile

Nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica relativo alla concessione di medaglie di bronzo al merito civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2003, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2003...», leggasi: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003...».

03A07206

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Acyvir».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 300 del 19 maggio 2003

Medicinale: ACYVIR.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming 2, c.a.p. 37100, Italia. Codice fiscale 08998480159.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 12,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 11,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; dimeticone 20 1,0 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

La validità è di 36 mesi.

Le condizioni di conservazione sono: «non conservare a temperatura superiore 25° C; non mettere in frigorifero».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 026121032 - crema 10 g 5%.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026121020 - «5 crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 026121032 - «5 crema» tubo 10 g;

A.I.C. n. 026121044 - «200 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 026121069 - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 026121107 - «800 mg compresse» 35 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zovirax».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 301 del 19 maggio 2003

Medicinale: ZOVIRAX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming 2, c.a.p. 37100, Italia. Codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 12,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 11,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; dimeticone 20 1,0 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

La validità è di 36 mesi.

Le condizioni di conservazione sono: «non conservare a temperatura superiore 25° C; non mettere in frigorifero».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025298062 - crema 10 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025298023 - «5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 025298050 - «200 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 025298062 - 5% crema» tubo 10 g;

A.I.C. n. 025298074 - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 025298124 - «800 mg compresse» 35 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06781

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Scotch Beef» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 99 del 25 aprile 2003, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione «Scotch Beef».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A06977

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della indicazione geografica protetta «Espárrago de Navarra», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 110 dell'8 maggio 2003, la domanda di modifica di più elementi, del disciplinare della denominazione «Espárrago de Navarra».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati; i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazioiie del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A06978

Domanda di registrazione della denominazione «Fraise du Périgord» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 100 del 26 aprile 2003, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata dalla Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord (UIFP), ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di frutta commestibile denominato «Fraise du Périgord».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A06979

Domanda di registrazione della denominazione «Hushållsost» ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 110 dell'8 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio la domanda di registrazione, quale attestazione di specificità, presentata da Svensk Mjolk, con sede in Stockholm; ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento per il prodotto a base di formaggio - classe 1.3 - denominato «Hushållsost».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o farne copia della predetta domanda presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma.

Entro due mesi a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'Ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 8, paragrafo 2 del predetto regolamento.

03A06980

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Umbria intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani».

Ha espresso nella riunione del 21 maggio 2003, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI MARTANI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» nelle seguenti tipologie: Rosso; Bianco; Trebbiano; Grechetto; Grechetto di Todi; Sangiovese anche riserva; Cabernet Sauvignon, anche riserva; Merlot, anche riserva; Sauvignon; Chardonnay; Riesling; Spumante; è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Sauvignon;

Chardonnay;

Riesling,

è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dal vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Martani» Trebbiano:

Trebbiano Toscano: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Grechetto e «Colli Martani» Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva:

Merlot: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Colli Martani» Chardonnay;

Chardonnay: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idoneo alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Riesling:

Riesling: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dal vitigni Maivasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Bianco:

Trebbiano Toscano: minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% dei totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Rosso:

Sangiovese: minimo 50%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

«Colli Martani» Spumante:

Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

Il vino «Colli Martani» Grechetto può essere designato con la sottodenominazione geografica «di Todi» qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona raccolta uve

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata: partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Duterte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimitá di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in direzione nord- ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimitá della localitá di Rosaro. All'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le localitá di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero-Pesciano all'altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiare toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avigliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nord-ovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333.

Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la s.s. 79-*bis*. Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150 - 600 m.l.m.) esclusi i terreni di fondovalle.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Grechetto; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sangiovese»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Merlot; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sauvignon»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Chardonnay; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Riesling; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura speciahzzata per il vino «Colli Martani» Bianco e «Colli Martani» Spumante ed a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Rosso.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli Martani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Assisi, Foligno, Marciano, Spello e Trevi.

Per il vino «Colli Martani» Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell'intero territorio del comune di Todi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% per il Trebbiano;

11,00% per il Greehetto;

11,50% per il Grechetto di Todi;

11,00% per il Sangiovese;

11,50% per il Cabernet Sauvignon;

11,50% per il Merlot;

11,00% per il Sauvignon;

11,00% per lo Chardonnay;

10,50% per il Riesling;

10,50% per il Bianco;

11,00% per il Rosso;

10,50% per lo Spumante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino «Colli Martani». Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

È consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

È ammessa la pratica della dolcificazione.

Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Martani» Trebbiano:

colore: giallo verdolino;

odore: leggermente vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato, caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Grechetto:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore mimmo: 16,0 g/l.

«Colli Martani» Grechetto di Todi:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Martani» Sangiovese anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Chardonnay:

colore: giallo paglierino piú o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Riesling:

colore: giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

aciditá totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

aciditá totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

perlage: fine e persistente;

odore: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno. È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la regione, di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati per l'aciditá totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Riserva

Il vino «Colli Martani» Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire da 31 ottobre dell'anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12,00% e venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecehiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

I vini «Colli Martani» Cabemet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia.

Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 8.

Abbigliamento

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 lt., devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca e a fungo per lo spumante ad esciusione di quelle di capacità di 0,375 e 0,250 per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.

I vini a D.O.C. «Colli Martani» Spumante e tutte le tipologie con la specificazione «Riserva» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità non superiore a 3 lt.

Art. 9.

Etichettatura

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresi, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione.

03A07026

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TREBBIANO DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Trebbiano Romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Bologna, comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale;

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla statale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna - Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì/Cesena, comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna - Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna - Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna - Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna - Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna - Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la Statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta - Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebòla che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto - Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Cà, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano - S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato la specifiche caratteristiche.

Sono pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi - argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino «spumante» e «frizzante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì/Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, (massimo 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

Il tipo spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alla seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

spuma: fine e persistente.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

È consentito il confezionamento del vino «Trebbiano di Romagna» in recipienti in ceramica.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

03A07223

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero.

Il giorno 6 giugno 2003 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione definitiva dell'accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato),

e per i rappresentanti sindacali:

confederazioni: CGIL (firmato) - CISL (firmato) - CONFSAL (firmato) - CIDA (firmato);

organizzazioni sindacali: CGIL/SNS (firmato) - CISL/Scuola (firmato) - CONFSAL/SNALS (firmato) - CIDA/ANP (firmato).

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato accordo.

SEQUENZA CONTRATTUALE
PER I DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'ESTERO

Art. 1.

Campo di applicazione della sequenza contrattuale

La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 del personale dell'area V, riguarda i dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero.

Art. 2.

La funzione dei dirigente scolastico all'estero

1. Il dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi dell'autonomia.

2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc. etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall'autorità consolare.

In tale contesto, predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a livello circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.

Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.

Art. 3.

Destinazione del dirigenti scolastici all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri - attivate le relazioni sindacali di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro - provvede tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso - anche telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione dei *curricula* - i posti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di dirigenza disponibili per l'anno scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani.

2. Per l'anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione dei posti disponibili avrà luogo entro dieci giorni dalla firma definitiva del presente accordo. Entro i successivi quindici giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilità, corredata di dettagliato *curriculum* e con l'indicazione delle lingue straniere conosciute, al Ministero degli affari esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.

3. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, vagliate le domande e i relativi *curricula*, convocherà i dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati, per un colloquio finalizzato ad una verifica dell'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al servizio all'estero, che garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue.

4. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale conferirà ai candidati prescelti, attraverso la stipula di un atto bilaterale di natura privatistica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza scolastica, un incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Per i dirigenti in servizio all'estero dal 1º settembre 2000 in poi verrà adottato un atto bilaterale di natura ricognitiva.

5. Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio superiore delle scuole europee la nomina ad un posto di direttore di scuola europea, si provvederà, qualora si renda necessario, alla stipula di un nuovo atto bilaterale, di natura privatistica, per l'espletamento dell'incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto previsto dallo statuto delle predette scuole, avrà, eccezionalmente, la durata di nove anni.

Art. 4.

Sedi di destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:

a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);

b) settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e II grado, o scuola secondaria di I e II grado).

I dirigenti già in servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero.

Art. 5.

Raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali

1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro 1º marzo 2002, con particolare riferimento agli articoli 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell'incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento è la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale presso il MAE), 36 (responsabilità civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).

2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale dirigente in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti quindici giorni.

3. Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art. 19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24 febbario 2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro 26 maggio 1999 del compatto scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale del presente accordo si applica l'art. 35 del decreto legislativo n. 62/1998, nonché la vigente disciplina circa i congedi parentali.

4. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 43, comma 1, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1º marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica.

Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di risultato, questa, in via transitoria, è determinata sulla base dell'attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresì all'erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il contratto collettivo nazionale del lavoro 1º marzo 2002 prevede quali attribuzioni della Direzione generale scolastica regionale. La medesima Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è titolare delle relazioni sindacali che l'art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1º marzo 2002 colloca a livello della Direzione generale scolastica regionale.

5. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il contratto collettivo nazionale del lavoro è stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro, la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti.

6. Per la definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati alla prevista estensione e attuazione all'estero dell'autonomia scolastica (tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze previste dalla normativa vigente, e direzione degli uffici scolastici consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa decentrata a livello di Ministero degli affari esteri. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella del MIUR.

Art. 6.

Durata del servizio all'estero

1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.

Art. 7.

Disapplicazioni e mantenimento in vigore

1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di destinazione all'estero dei dirigenti scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto.

2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo n. 62/1998, anche per le parti non richiamate dal presente contratto.

03A07278

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 27 dicembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 143/2002).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 43, seconda colonna, al punto 1.6.2., dove è scritto: «... che consegue un finanziamento *pubbhco* cui è possibile *il connettere* ...», leggasi: «... che consegue un finanziamento *pubblico* cui è possibile *riconnettere* ...»;

alla pag. 45, prima colonna, nell'allegato, al punto A.4.1., dove è scritto : «*intervenfi* infrastrutturali ...», leggasi: «*interventi* infrastrutturali», e al punto A.4.2., al sesto rigo, dove è scritto: «... disegno progettuale *globate* ...», leggasi: «... disegno progettuale *globale* ...».

03A07394

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501140/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 1 9 *

€ 0,77